



Prot. n.02

Ord. n.01/2012

OGGETTO:CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2012

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 come da ultimo modificata ed integrata dalla L.R. 27.07.2011, n. 13;

Vista la D.G.R. n. 40-2947 del 28.11.2011 con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di avvio delle vendite di fine stagione per l'anno 2012;

Rilevato di dover consentire, come per gli anni precedenti, l'effettuazione delle vendite di fine stagione per il periodo massimo previsto dalla legge regionale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

Di fissare per l'anno 2012 la durata delle vendite di fine stagione in otto settimane consecutive. Pertanto le vendite di fine stagione relative all'anno 2012 sono consentite nei seguenti periodi:

**periodo invernale dal 5.01.2012 all'1.03.2012**

**periodo estivo dal 7.07.2012 all'1.09.2012**

Le vendite sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

Nella comunicazione l'esercente dovrà indicare:

1. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e fine della vendita, nell'ambito dei periodi sopra indicati;
3. le percentuali di sconti o ribassi apportati ai normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale);
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è vietata la dizione "vendite fallimentari").

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00.

Piedimulera, 02.01.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT. ANTONIO CARCURO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.